



Titolo

Processo sportivo in genere – principio di informalità - vizi formali - art. 2, comma 5, secondo periodo, Codice CONI

Descrizione

Secondo il principio di informalità proprio del processo sportivo ed espresso dall'art. 2, del Codice CONI, concernente i principi di tale processo “*i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto*”, da ritenersi prevalente là dove non siano in gioco contrapposti e prevalenti interessi, quali il diritto al contraddittorio (sul carattere di informalità dei giudizi sportivi v. anche CFA, Sezione IV, n. 74/2019-2020).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 73/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 2, CGS CONI;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 073 CFA del 18 gennaio 2021 (Sestese Calcio S.S.D. A R.L. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Professionisti Serie A - Lega Nazionale Professionisti Serie B - Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Nazionale Dilettanti - A.C.F. Fiorentina S.p.A. - Genoa C.F.C. S.p.A - Kouame Kouakou Christi – U.C. AlbinoLeffe S.r.l.)